Pubblica Amministrazione o specifici per categorie, corsi di orientamento	<u> </u>
e/o formazione professionale, che qualora fossero finanziati con risorso	;
pubbliche, comunque attinenti, saranno realizzati senza fine di lucro;	
disponibilità concreta di libri, pubblicazioni, periodici, banche dati, legg	i
statali e regionali, periodici relativi ad argomenti che possano contribuiro	;
alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio;	
promozione di scambi culturali e professionali tra dipendenti o servizi de	i
vari enti per uno sviluppo uniforme e coordinato degli assetti territoriali;	
promozione dello scambio tra culture geograficamente lontane mediante	;
forme di gemellaggi e sostegni tra enti locali e territoriali omologhi, anche	>
sovrannazionali, oppure tra organi e servizi dei territori di competenza de	-
gli enti aderenti;	
f) svolgere ricerche e studi sui temi inerenti la criminalità organizzata, la corru-	-
zione, la sicurezza urbana, l'immigrazione, i mercati illeciti (traffico di droga	,
armi, esseri umani, traffico illecito di rifiuti, racket, usura, infiltrazione negl	i
appalti, ecomafie ecc.) nonché sulle modalità che rendono possibile la realizza	-
zione di interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione	>
della legalità costituzionale;	
g) organizzare l'istituzione di sportelli locali che possano fornire informazioni	,
servizi e strumenti sui temi di cui si occupa l'Associazione;	
h) realizzare campagne di comunicazione locali, nazionali, internazionali su	1
questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;	
i) promuovere la nascita di una rete internazionale di Enti Locali e territorial	i
impegnati nella prevenzione dei fenomeni di criminalità, corruzione e illegalità	i
e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale;	

j) partecipare a programmi, progetti ed azioni della Unione Europea, sia	
come promotori che come partner, con enti istituzionali e associazioni, sia a	
carattere nazionale che europeo od extraeuropeo;	
k) realizzare un sito internet ed attivare una newsletter, un forum di discussione	
ed una rete interattiva tra gli associati;	
l) costituirsi parte civile, ai sensi delle leggi vigenti, in giudizi civili e penali	
per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi e, in	
particolare dei soci, coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione;	
m) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di	
atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi, e in particolare dei Soci, coerenti	
con le finalità perseguite dall'Associazione.	
Per l'attuazione delle finalità istituzionali e statutarie e per il raggiungimento degli	
scopi associativi, l'Associazione può prevedere la costituzione del Dipartimento Af-	
fari Legali, che verrà strutturato ed organizzato con le modalità stabilite dal regola-	
mento di organizzazione nel quale saranno altresì individuati i compiti che esso	
dovrà assolvere.	
L'Associazione, previa valutazione dell'Ufficio di Presidenza e approvazione	
dell'Assemblea dei soci, aderisce, e può dar vita in maniera autonoma, ad iniziative	
e realtà associative che perseguono i medesimi obiettivi e finalità e compie ogni al-	
tro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità statutarie, ivi compresa	
l'assunzione di partecipazioni in enti e società, anche attraverso la loro costituzione.	
L'Associazione assume inoltre quale programma fondamentale delle proprie attività	
la "Carta d'intenti", allegata al presente statuto (all. 1).	
Art. 3 Durata	
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila-	

cinquanta) e potrà essere prorogata dalla Assemblea, con il voto favorevole della	
maggioranza assoluta degli associati.	
Art. 4 Soci	
 L'Associazione è costituita da:	
Soci ordinari	
Soci collaboratori	
Sono soci ordinari le Regioni, le Città Metropolitane, le Province, i Comuni, le U-	
nioni di Comuni e le Unioni montane e loro consorzi e associazioni, gli Istituti auto-	
nomi case popolari, le Camere di Commercio, industria e artigianato e le loro asso-	
ciazioni, tutti gli enti pubblici non economici regionali e locali, le aziende e gli enti	
del Servizio sanitario nazionale e le società a partecipazione pubblica dai medesimi	
controllati.	
Sono soci collaboratori le sedi regionali e nazionali delle associazioni di enti locali	
e territoriali, le altre amministrazioni pubbliche e le società dalle medesime parteci-	
pate che, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, vi aderiscono colla-	
borando alle iniziative promosse e sostenendo finanziariamente l'Associazione.	
Art. 5 Adesione all'Associazione	
Gli enti che intendano aderire alla Associazione ne fanno domanda all'Ufficio di	
Presidenza che si pronuncia entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento.	
La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed autenti-	
cata nelle forme di legge, deve indicare l'atto deliberativo, assunto secondo le nor-	
me dell'ordinamento interno dell'ente, con il quale quest'ultimo autorizza il lega-	
le rappresentante ad aderire all'Associazione e con il quale assume i conseguen-	
ti impegni finanziari. Nella domanda deve essere altresì indicata la persona designa-	
ta a rappresentare l'ente nell'Assemblea dei Soci e a mantenere i contatti con l'Asso-	

ciazione.	
L'Ufficio di Presidenza può richiedere all'ente che intende associarsi ulteriori docu-	
menti volti ad accertare la reale comunanza di interessi, nonché l'impegno dell'ente	
al perseguimento delle finalità dell'Associazione.	
L'accoglimento dell'adesione avviene mediante trasmissione della deliberazione	
motivata dell'Ufficio di Presidenza mediante l'invio di una PEC entro 90 (novanta)	
giorni dal ricevimento della domanda.	
In caso di rigetto della domanda, l'ente potrà ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dal	
ricevimento del diniego, al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà entro 60 (ses-	
santa) giorni dal ricevimento del ricorso in forma scritta e motivata.	
Nel caso in cui l'ente associato per qualsiasi motivo, deliberi la sostituzione del pro-	
prio rappresentante in seno all'Associazione, ne deve dare immediata comunicazio-	
ne all'Ufficio di Presidenza mediante l'invio di una PEC.	
Art. 6 Recesso, esclusione e decadenza	
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o decadenza.	
L'adesione si intende annuale e rinnovata tacitamente per la durata dell'Associazio-	
ne.	
L'ente associato deve esprimere la volontà di recesso con preavviso, comuni-	
cato mediante l'invio di una PEC, almeno 180 (centottanta) giorni prima della da-	
ta di decorrenza all'Ufficio di Presidenza, specificando gli estremi dell'atto delibera-	
tivo emanato dal medesimo organo che ha approvato l'adesione. Fa fede la data di	
ricevimento della stessa comunicazione. L'ente recedente rimane obbligato per gli	
impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni già assunti.	
L'esclusione del socio può essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea, su pro-	
posta dell'Ufficio di Presidenza, per gravi e protratte inadempienze agli obblighi as-	

sociativi e per comportamenti ed attività incompatibili con le finalità dell'Associa-	
zione.	
Nei tempi intercorrenti tra un'Assemblea e la successiva, l'Ufficio di Presidenza, in	
casi di particolare gravità, può deliberare la sospensione di un Socio; tale sospensio-	
ne ha decorrenza immediata e si converte in esclusione definitiva, qualora sia ratifi-	
cata da parte dell'Assemblea.	
Il Socio sospeso od escluso ha facoltà di ricorrere entro 30 (trenta) giorni al Colle-	
gio dei Probiviri, il quale deciderà, sentite le parti, entro 60 (sessanta) giorni in for-	
ma scritta e motivata.	
La decadenza è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, per morosità.	
Art. 7 Organi	
Sono organi dell'Associazione:	
1. l'Assemblea	
2. il Comitato Direttivo	
3. l'Ufficio di Presidenza	
4. il Presidente	
5. l'Organo di Revisione	
6. il Collegio dei Probiviri	
7. il Comitato scientifico	
Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono tenersi anche al di fuori della	
sede sociale e svolgersi sia in presenza sia a distanza attraverso l'impiego di mezzi	
tecnologici, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del pre-	
sidente la riunione e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di	
visionare e inviare documenti.	
Art. 8 Assemblea	

L'Assemblea è composta da un rappresentante di ogni ente Socio ordinario o Socio	
collaboratore.	
Si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del	
conto consuntivo.	
Si riunisce altresì ogni volta che sia necessario per il perseguimento degli scopi so-	
ciali. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed esercita	
le seguenti competenze:	
1. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con i rendiconti della	
gestione e del bilancio;	
2. approva il regolamento interno relativo al funzionamento degli organi	
dell'Associazione;	
3. determina, nel rispetto dello statuto, il numero dei componenti il Comitato Di-	
rettivo e procede alla loro nomina;	
4. determina, nel rispetto dello statuto, il numero dei componenti dell'Ufficio di	
Presidenza e ne nomina i componenti;	
5. nomina l'Organo di Revisione e il Collegio dei Probiviri;	
6. approva le modifiche allo statuto e delibera lo scioglimento dell'Associazione;	
7. delibera su ogni altra questione posta all'ordine del giorno.	
Art. 9 Modalità di svolgimento dell'Assemblea	
L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,	
dal componente dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età, mediante avviso da	
spedirsi almeno 20 (venti) giorni prima del giorno stabilito per la convocazione, da	
effettuarsi mediante PEC.	
L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente, il Comitato Direttivo o l'Uf-	
ficio di Presidenza lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno	

1/10 (un decimo) dei Soci.	
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio	
non può avere più di 5 (cinque) deleghe.	
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di al-	
meno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero	
dei Soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo quanto infra precisato,	
sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione sono necessari, sia in	
prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati	
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio oc-	
corre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.	
Per l'esercizio del diritto di voto, nonché per il computo del quorum strutturale del-	
le sedute, è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa an-	
nuale.	
Art. 10 Comitato Direttivo	
Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 21 (ventuno) membri, nominati	
dall'Assemblea.	
Fanno parte del Comitato Direttivo i coordinatori regionali dell'Associazione.	
Il Comitato Direttivo ha funzioni di programmazione e di coordinamento.	
Le competenze del Comitato Direttivo sono:	
1. l'approvazione del programma generale di attività deliberato dall'Ufficio di Pre-	
sidenza;	
2. la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro su particolari questioni;	
 3. la costituzione di ulteriori articolazioni organizzative regionali o infraregio-	

nali dell'Associazione;	
4. il coordinamento delle iniziative e delle attività degli enti Soci, promosse	
dall'Associazione.	
Il Comitato è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,	
dal componente dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età.	
Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o l'Ufficio di Pre-	
sidenza lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei	
componenti il Comitato.	
Ogni componente il Comitato può farsi rappresentare da altro componente con de-	
lega scritta. Ogni componente non può avere più di 3 (tre) deleghe.	
Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con il voto favorevole	
della metà più uno dei presenti.	
Art. 11 Ufficio di Presidenza	
Art. 11 Ufficio di Presidenza L'Ufficio è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri e-	
L'Ufficio è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri e-	
L'Ufficio è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri e- letti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari.	
L'Ufficio è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri e- letti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di governo dell'Associazione e ad esso spetta il	
L'Ufficio è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri e- letti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di governo dell'Associazione e ad esso spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riserva-	
L'Ufficio è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri e- letti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di governo dell'Associazione e ad esso spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riserva- ti dal presente statuto ad altri organi.	
L'Ufficio è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri e- letti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di governo dell'Associazione e ad esso spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riserva- ti dal presente statuto ad altri organi. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono validamente assunte con la presen-	
L'Ufficio è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri e- letti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di governo dell'Associazione e ad esso spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riserva- ti dal presente statuto ad altri organi. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono validamente assunte con la presen- za della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della metà più uno	
L'Ufficio è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri e- letti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di governo dell'Associazione e ad esso spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riserva- ti dal presente statuto ad altri organi. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono validamente assunte con la presen- za della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della metà più uno dei presenti.	
L'Ufficio è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri e- letti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di governo dell'Associazione e ad esso spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riserva- ti dal presente statuto ad altri organi. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono validamente assunte con la presen- za della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In particolare l'Ufficio di Presidenza:	
L'Ufficio è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri e- letti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di governo dell'Associazione e ad esso spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riserva- ti dal presente statuto ad altri organi. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono validamente assunte con la presen- za della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In particolare l'Ufficio di Presidenza: 1. predispone e presenta all'Assemblea, ai fini della loro approvazione, il conto	
L'Ufficio è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri e- letti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di governo dell'Associazione e ad esso spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riserva- ti dal presente statuto ad altri organi. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono validamente assunte con la presen- za della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In particolare l'Ufficio di Presidenza: 1. predispone e presenta all'Assemblea, ai fini della loro approvazione, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;	

programma generale di attività dell'Associazione;	
3. predispone e presenta all'Assemblea, ai fini della sua approvazione, il regolamen-	
to interno;	
4. provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla gestione dei fondi de-	
stinati al raggiungimento degli scopi sociali;	
5. delibera sulle proposte, sull'organizzazione ed esecuzione di tutte le inizia-	
tive tendenti al raggiungimento degli scopi sociali;	
6. delibera sull'affidamento di incarichi professionali, stipulazioni di contratti e as-	
sunzione di personale;	
7. elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione;	
8. nomina i componenti del Comitato scientifico.	
Art. 12 II Presidente	
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e	
in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Comitato	
scientifico e l'Ufficio di Presidenza di cui coordina l'attività ed attua le decisioni.	
In caso di urgenza il Presidente può adottare i necessari atti di straordinaria ed ordi-	
naria amministrazione, salvo obbligo di ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza	
nella prima seduta utile.	
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri sono esercitati dal	
membro dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età.	
L'assunzione dei poteri da parte di quest'ultimo costituisce di per sé prova di impe-	
dimento del Presidente in carica.	
Art. 13 Organo di Revisione	
L'Organo di Revisione è composto da 1 (uno) membro nominato dall'Assemblea.	
Ha il compito di verificare e controllare la gestione economica dell'Associazione,	

la contabilità, la cassa e il conto consuntivo, accompagnandoli da una relazione da	
presentare all'Assemblea.	
Art. 14 Collegio dei Probiviri	
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea.	
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.	
Il Collegio decide su tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e l'As-	
sociazione ed eventualmente tra gli organi della Associazione in merito alla appli-	
cazione ed interpretazione dello statuto, del regolamento e su tutte le altre questioni	
nelle quali il suo giudizio sia richiesto o stabilito da deliberazione degli organi	
dell'Associazione.	
Il Collegio esercita altresì le funzioni previste dall'art. 5, comma 5 (rigetto della do-	
manda di adesione) e dall'art. 6, comma 6 (sospensione o esclusione di Socio).	
Art. 15 Comitato scientifico	
Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente, o da un suo delega-	
to nominato dall'Ufficio di Presidenza, ed è composto da un minimo di:	
1. 10 (dieci) membri scelti dall'Ufficio di Presidenza tra persone che, impegnate nei	
settori dello studio, della ricerca, delle professioni e dell'associazionismo, abbiano	
offerto significativi contributi alla promozione ed alla maturazione di una coscienza	
pubblica informata alla cultura della legalità costituzionale, della partecipazione,	
della democrazia e della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata, al-	
la corruzione e ad altre forme di illegalità;	
2. 10 (dieci) membri scelti dall'Ufficio di Presidenza tra persone che, quali ammi-	
nistratori o rappresentanti istituzionali non più in carica, di enti locali e territoriali,	
si siano distinti nel perseguimento di progetti e pratiche orientate alla promozione	
ed alla maturazione di una coscienza pubblica informata alla cultura della legalità,	

costituzionale, della partecipazione, della democrazia e della prevenzione e del con-	
trasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e ad altre forme di illegalità;	
3. dai Presidenti dell'Associazione fin dalla sua costituzione, quali membri di diritto.	
Il Comitato scientifico è organo di consulenza degli organi dell'Associazione stessa.	
Su richiesta dell'Ufficio di presidenza:	
• formula proposte e pareri in ordine a problematiche su cui la stessa debba delibe-	
rare;	
• formula proposte e pareri in ordine ai programmi di attività dell'Associazione ed	
alla organizzazione di singole iniziative, utili al raggiungimento degli scopi socia-	
li.	
Su richiesta del Comitato Direttivo formula proposte e pareri in ordine all'eventuale	
costituzione di commissioni e gruppi di lavoro e al loro funzionamento.	
Gli organi associativi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze possono ri-	
mettere al Comitato scientifico:	
• la predisposizione di progetti e percorsi di formazione scolastica e di so-	
stegno alle politiche giovanili;	
• la predisposizione di progetti di formazione per amministratori e dipendenti pub-	
blici;	
• la predisposizione di progetti di solidarietà tra enti;	
• la predisposizione di proposte di strumenti normativi atte a favorire prassi	
di legalità e trasparenza;	
• la predisposizione di banche dati e di progetti editoriali;	
• la predisposizione di progetti ed azioni dell'Unione Europea ed enti internazio-	
nali, anche ai fini di partecipazione ed acquisizione di risorse finanziarie.	
Art. 16 Durata in carica degli organi	

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione durano in carica tre anni ed i relativi	
componenti sono rieleggibili.	
Gli organi direttivi durano in carica tre anni.	
Nel caso in cui un componente degli organi direttivi decada dalla propria carica po-	
litico-istituzionale, l'ente a cui appartiene dovrà comunicarlo all'Ufficio di Presi-	
denza ai sensi dell'art. 5 indicando, nello stesso tempo, il suo sostituto. Il compo-	
nente decaduto verrà sostituito alla successiva Assemblea.	
I membri della Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
Art. 17 Logo dell'Associazione: modalità di utilizzo	
L'utilizzo del logo dell'Associazione deve essere sempre autorizzato formalmente	
dal Presidente, salvo che per le manifestazioni o altre iniziative cui l'Associazione	
partecipa.	
Chiunque intenda utilizzare il logo deve richiedere l'autorizzazione scritta al Presi-	
dente, specificando i motivi dell'utilizzo, i termini e le modalità (esibizione del lo-	
go su materiale pubblicitario, informativo, formativo o altro).	
Il Presidente, con provvedimento formale autorizza l'uso del logo, indicandone i ter-	
mini e le modalità.	
L'uso improprio del logo, ovvero senza autorizzazione, viene perseguito a termine	
di legge, a tutela dell'immagine dell'Associazione.	
I Soci temporaneamente sospesi, esclusi o decaduti non possono utilizzare il logo	
di Avviso Pubblico.	
Art. 18 Mezzi finanziari	
L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:	
dalle quote e contributi dei Soci;	
• da donazioni, contributi e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche sia di	

diritto pubblico che privato;	
da beni acquisiti direttamente dall'Associazione;	
da attività di ricerca, studio o consulenza;	
• da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraver-	
so lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera	
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità sta-	
tutarie;	
• da attività di organizzazione di corsi, seminari, convegni e manifestazioni;	
• da contributi e attività di partecipazione a progetti ed azioni dell'Unione Euro-	
pea, di organismi internazionali, dello Stato e di enti e istituzioni pubblici, di	
Fondazioni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi	
nell'ambito dei fini statutari.	
Allo scopo di meglio conseguire le finalità di cui all'art. 2, l'Associazione potrà an-	
che stipulare contratti di sponsorizzazione, collocazione di spazi espositivi e inca-	
merare proventi per la vendita di pubblicazioni.	
Art. 19 Persone e beni strumentali	
Per il miglior funzionamento dell'Associazione, essa potrà assumere personale, da-	
re incarichi di consulenza e, in conformità con la carica vigente, utilizzare risorse u-	
mane e strumentali eventualmente messe a disposizione dagli enti soci, previa sti-	
pula di convenzioni fra i Soci concedenti e l'Associazione.	
L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività	
e per il perseguimento delle finalità statutarie; a tal fine verranno redatti, e resi di-	
sponibili sul sito internet dell'Associazione, un registro in cui iscrivere i volontari	
ed un regolamento che ne disciplini attività e forme di collaborazione.	
 La ricerca di beni strumentali di cui l'Associazione necessita potrà avvenire anche	

partecipando a bandi emanati dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confi-	
scati, da altri enti e amministrazioni pubbliche.	
Art. 20 Organizzazione territoriale	
L'attività dell'Associazione interessa tutto il territorio nazionale ed attraverso pro-	
grammi di partenariato dell'Unione Europea tutti i paesi europei ed extraeuropei.	
A livello nazionale, secondo gli orientamenti del Comitato Direttivo, possono isti-	
tuirsi sedi decentrate privilegiando quattro aree: nord, centro, sud ed isole, nonché	
ulteriori articolazioni organizzative regionali, infraregionali e territoriali.	
Art. 21 Esercizio finanziario	
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.	
Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno	
precedente a quello a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 a-	
prile.	
L'Assemblea, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente statuto, delibera in me-	
rito all'eventuale avanzo di gestione, destinandolo ad attività coerenti con gli scopi	
e le finalità dell'Associazione.	
I bilanci preventivi e consuntivi sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione.	
Art. 22 Divieto di distribuzione di utili o avanzi	
È vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge-	
stione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che	
la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.	
Art. 23 Scioglimento	
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il	
voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.	
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori,	

	anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.	
	Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per finalità so-	
l	ciali e di pubblica utilità conformi agli scopi dell'Associazione, salvo diversa desti-	
	nazione imposta dalla legge.	
	Art. 24 Regolamento	
	Fatte salve le norme di legge e nel rispetto dello statuto, l'Ufficio di Presidenza può	
	predisporre, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea, un regolamento inter-	
	no nel quale siano più analiticamente precisate le modalità operative dell'Associa-	
	zione.	
	Art. 25 Norme finali	
	Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto e dal regolamen-	
	to di organizzazione, si applicano le norme del Codice civile.	_
	F.to: ROBERTO MONTA'	
	F.to: ROBERTO BENASSI NOTAIO	